

16 marzo 2020

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti**

Proroga dei versamenti del mese di marzo

Per chi vale la sospensione e quali sono le nuove date

Autore: **Felicia Sdanganelli**

È in discussione nella seduta di oggi del Consiglio dei Ministri il testo definitivo del Decreto recante “ *misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Con la norma, composta da oltre 100 articoli, il Governo tenta di ricostruire un Paese paralizzato dalla crisi scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ma i cui effetti si protrarranno per un periodo di tempo ben più lungo.

Di fronte alla grave situazione di illiquidità in cui versano gli operatori economici bloccati dalla chiusura delle attività, uno dei provvedimenti più attesi è quello relativo alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, primo fra tutti quello in scadenza oggi. Infatti, il “generico” Comunicato del MEF del 13 marzo scorso non aveva chiarito nelle poche righe chi e come avesse diritto alla sospensione (vedasi In attesa del Decreto, il MEF ufficializza la proroga dei “versamenti” del 16 marzo, 14/03/2020). E' poi intervenuta l'INPS con comunicato del giorno successivo, rassicurando quantomeno che la proroga odierna avrebbe interessato anche tutti i versamenti contributivi.

Ma vediamo quali sono le principali misure inserite nel testo discusso nella seduta di ieri (ultima bozza del 15.03.2020).

Una sospensione per tutti– Con una prima norma di portata generale, l'art. 59 prevede la non applicazione di sanzioni e interessi per tutti i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli contributivi, assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo se eseguiti entro il 20 marzo 2020. La disposizione, onnicomprensiva per tipologia di contribuenti e di versamenti, dovrebbe consentire agli operatori di beneficiare di quattro giorni in più per effettuare la trasmissione delle deleghe F24. Infatti, in vista delle sospensioni fino a ieri soltanto annunciate e, quindi, arrivate troppo tardi, si è tenuto conto del considerevole numero di contribuenti che potrebbero non aver ancora provveduto ad effettuare i pagamenti dovuti.

Più tempo per i contribuenti “minori”– Maggior respiro verrebbe invece concesso ai contribuenti di minori dimensioni, individuati in coloro i quali non abbiano superato il limite di ricavi di 2 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore della norma. Per tali soggetti, la sospensione riguarda:

- i versamenti relativi a quelli alle “ *ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale*” (da relazione al Decreto), IVA, INPS e INAIL
- in scadenza tra la data **dell'8 marzo** e il **31 marzo 2020**.

I suddetti versamenti dovranno poi essere effettuati nel mese di maggio 2020, in un'**unica soluzione** (entro il 31 maggio) ovvero in **cinque rate mensili** (a partire dal mese di maggio). Nel frattempo, è bene prestare attenzione ai

versamenti in scadenza nel mese di **aprile**, che saranno comunque dovuti entro i termini ordinari fissati dalle norme.

Nessun limite di fatturato per i Comuni “Zona Rossa”– Misure di maggior sostegno per i contribuenti residenti nelle zone che per prime sono state colpite dal virus e per le quali, quindi, sono state disposte le misure restrittive che hanno messo in ginocchio l’economia. In particolare, per i contribuenti aventi residenza, sede legale o sede operativa nelle zone indicate nell’allegato 1 al DPCM 01.03.2020 (i 10 Comuni lombardi e Vo’ in Veneto), rimangono vigenti le misure introdotte dal DM 24.02.2020: la proroga vale per tutti i versamenti, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza compresa tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Anche in questo caso, si dovrà poi provvedere al versamento delle somme dovute entro maggio 2020, secondo le due diverse modalità sopra esposte. La disposizione andrebbe integrata inoltre con quanto disposto dall’art. 3 del D.l. 9/2020 relativamente ai soggetti assistiti da intermediari e consulenti residenti nella “Zona Rossa”.

Sospensione delle ritenute per agenti ed autonomi– Il comma 6 dell’art. 58 introduce un’ulteriore misura di sostegno per i soggetti percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni non superiori a euro 400.000 al 31/12/2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (la disposizione non prevede in questo caso limiti di spesa). In possesso dei due predetti requisiti, i contribuenti potrebbero quindi richiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante apposita dichiarazione, di non applicare le ritenute di cui agli articoli **25** (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e **25-bis** (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) del D.p.r. 600/1973 sulle somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il **31 marzo 2020**. La disposizione in commento prevede che l’onere di versamento ricada in capo al sostituto che ha percepito le somme al lordo delle ritenute. Egli dovrà quindi provvedere al versamento delle stesse entro la data del 31 maggio o in 5 rate mensili. In sostanza, traslando dal sostituto al sostituito l’onere di versamento e ampliandone il termine temporale, si concederebbe un beneficio “finanziario” per far fronte alla carenza di liquidità che inevitabilmente ha coinvolto anche tali soggetti.

Il maggior sostegno per il settore turistico-alberghiero – Intervento fortificato (art. 57) per i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi, ossia quelli operanti nel settore turistico-alberghiero ma non solo. Col Decreto discusso ieri, si avrebbe infatti un ampliamento dei settori coinvolti anche a quelli dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza. Per essi, la sospensione vale per tutti i versamenti relativi a ritenute, INPS e INAIL la cui scadenza è compresa tra il **21 febbraio e il 30 aprile**. Inoltre, sole per le strutture turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*, è prevista anche la sospensione dei versamenti IVA dovuti nel mese di **marzo 2020**. Ancora una volta, occorrerà provvedere ai versamenti sospesi entro il mese di maggio 2020 o in 5 rate a partire dal predetto mese.

Termine più ampio fino al **31 maggio** per le associazioni e società sportive dilettantistiche le quali possono non effettuare le ritenute entro la predetta data, salvo provvedervi poi entro il 30 giugno o in cinque rate mensili.

Gli adempimenti tributari– Da ultimo, il Decreto dovrebbe venire incontro alle evidenti difficoltà dettate dal blocco dei reparti amministrativi e contabili, nonché dei consulenti, che, seppur agevolati con le misure di lavoro agile, potrebbero aver incontrato non poche difficoltà nella trasmissione di tutti gli adempimenti comunicativi e dichiarativi. Per quelli rientranti nel periodo dall’ **8 marzo al 31 maggio 2020**, il termine ultimo di trasmissione è quindi fissato al 30 giugno 2020.



MANUALI DI
CONTABILITÀ
BASE E AVANZATA

ACQUISTA

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it